MEMORANDUM D'INTESA

TRA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA D'ITALIA

E

LA COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION DEGLI STATI UNITI

IN MATERIA DI CONSULTAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

MEMORANDUM D'INTESA

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa d'Italia e la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti l'importanza di riconoscono assicurare il rispetto l'applicazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati Uniti e dell'Italia nel settore dei futures e delle options. Alla luce della crescente attività internazionale sulle operazioni in futures e options e della necessità di cooperazione reciproca, al fine di facilitare lo svolgimento dei loro rispettivi compiti, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e la Commodity Futures Trading Commission hanno concluso il seguente accordo relativo alle consultazioni ed alla reciproca assistenza per lo scambio di informazioni. Il presente accordo non istituisce obblighi giuridici vincolanti a carico delle Autorità nè sostituisce il diritto interno.

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa ("Memorandum"):

- (a) "Autorità" indica:
 - (i) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa d'Italia (Consob); oppure
 - (ii) la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC).
- (b) "Autorità interpellata" indica: un'Autorità a cui viene fatta una richiesta ai sensi del Memorandum;
- (c) "Autorità richiedente" indica: un'Autorità che fa una richiesta ai sensi del Memorandum;
- (d) "persona" indica: persona fisica o giuridica, fiduciario o associazione;
- (e) "attività in futures" indica: ogni persona coinvolta, in tutto o in parte, nell'effettuazione di transazioni in futures e options per conto terzi o altrimenti nella sollecitazione di dette operazioni; ogni intermediario operante come "introducing broker"; l'acquisto o la vendita di futures e options in proprio da parte di persone regolamentate o soggette alla regolamentazione delle Autorità; e l'attività di consulenza professionale;

1

Meli

moss

- (f) "procedure relative al regolamento delle transazioni in futures" indica: una organizzazione preposta alla compensazione e garanzia;
- (g) "transazioni in futures" indica: transazioni in futures e options regolamentate o soggette alla regolamentazione delle Autorità sia che dette transazioni siano effettuate su o sottoposte alle regole di una borsa o di un mercato sia che siano effettuate fuori mercato;
- (h) "leggi o regolamenti" indica:
 - (i) le disposizioni di leggi o di regolamenti, emanati in virtù delle stesse, degli Stati Uniti;
 - (ii) le disposizioni di leggi o di regolamenti, emanati in virtù delle stesse, dell'Italia;

riguardanti:

- (a) insider trading, erronea rappresentazione o uso di pratiche fraudolente, ingannevoli o manipolative in relazione a futures o options;
- (b) gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche;
- (c) l'effettuazione di dichiarazioni false o ingannevoli o ogni rilevante omissione in qualunque istanza o rapporto diretto alle Autorità da parte di persone soggette alla regolamentazione delle Autorità;
- (d) gli obblighi delle persone o degli operatori in futures di fornire una completa e fedele diffusione delle informazioni rilevanti per gli investitori in relazione a transazioni in futures;
- (e) gli obblighi degli operatori in futures e dei soggetti interessati alle procedure relative al regolamento delle transazioni, attinenti ai requisiti finanziari, operativi o altri requisiti o i loro obblighi di tenere un comportamento corretto nell'offerta e nella vendita di futures e di options, nell'esecuzione delle transazioni e nello svolgimento della loro attività;

Mach

- (f) qualifiche e requisiti finanziari dei soggetti interessati a o controllati da soggetti che effettuano attività in futures o preposti al regolamento delle transazioni, regolamentati o sottoposti al controllo delle Autorità;
- (g) ogni altro aspetto riguardante futures o options, rientrante nella giurisdizione delle Autorità.

Articolo 2: Ambito della cooperazione

- 1. L'Autorità interpellata presterà all'Autorità richiedente la più ampia reciproca assistenza, nei limiti previsti dalla legge nazionale, come stabilito nel Memorandum, in risposta a qualsiasi richiesta riguardante aspetti che rientrano nella competenza dell'Autorità richiedente.
- 2. Per corrispondere a qualunque richiesta di assistenza ai sensi del Memorandum, l'Autorità interpellata userà tutti gli strumenti previsti dalle disposizioni di legge per indagare sull'esistenza di una violazione di legge o di regolamento rientrante nell'ambito delle competenze dell'Autorità richiedente.
- 3. L'assistenza prevista dal Memorandum include ma non è limitata a:
 - a) fornire informazioni contenute negli archivi dell'Autorità interpellata;
 - b) assumere dichiarazioni da persone;
 - c) ottenere documenti da persone.
- 4. Le Autorità riconoscono che possono non disporre, in ogni circostanza, del potere di fornire l'assistenza prevista dal Memorandum. Nei limiti sopra indicati, le Autorità intendono fornire o, altrimenti, facilitare l'assistenza nell'ambito consentito dalla legge per adempiere agli scopi del Memorandum.

Articolo 3: Principi generali per l'assistenza reciproca per lo scambio di informazioni

- 1. Il Memorandum consiste in una dichiarazione di intenti delle Autorità relativa allo scambio d'informazioni fra le stesse.
- 2. Le norme del presente Memorandum non istituiscono obblighi giuridici vincolanti a carico delle Autorità, non si

Mer

sostituiscono al diritto interno; e non conferiscono, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, diversa dalle Autorità, il diritto di ottenere, eliminare od escludere qualsiasi informazione o di opporsi all'esecuzione di una richiesta d'assistenza ai sensi del Memorandum.

- 3. L'assistenza di cui al Memorandum può essere negata dall'Autorità interpellata nei casi in cui:
 - (a) la richiesta non è conforme alle disposizioni di cui al Memorandum;
 - (b) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, l'interesse pubblico o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità interpellata;
 - (d) un procedimento penale ha già avuto inizio nello Stato dell'Autorità interpellata, basato sugli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone, o le stesse persone sono già state condannate dalle competenti Autorità, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che il provvedimento o la sanzione richiesti in tale tipo di procedimento non siano duplicativi di un provvedimento o di sanzioni adottati nello Stato dell'Autorità interpellata;

Articolo 4: Richiesta di assistenza

- 1. Le richieste di assistenza devono essere fatte per iscritto ed indirizzate ai funzionari degli Uffici dell'Autorità interpellata, indicati nell'Allegato A. La richiesta dovrà essere accompagnata da una traduzione in Italiano nel caso di una richiesta fatta alla Consob e in Inglese nel caso di una richiesta fatta alla Commodity Futures Trading Commission.
- 2. La richiesta di assistenza dovrà precisare:
 - (a) le informazioni richieste dall'Autorità richiedente;
 - (b) una descrizione generale della materia oggetto della richiesta e dei motivi per i quali l'informazione è ricercata;
 - (c) i soggetti o entità sospettate dall'Autorità richiedente di possedere le informazioni richieste o i luoghi ove tali informazioni possono essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
 - (d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta;

Mer

4

- (e) i tempi per la risposta e, se appropriato, l'eventuale urgenza.
- 3. Nei casi d'urgenza, le richieste d'assistenza e le risposte saranno trasmesse sulla base di sintesi o di procedimenti abbreviati, a condizione che esse siano confermate nei modi previsti dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 5: Esecuzione delle richieste

- 1. Nel formulare la richiesta per l'assistenza, l'Autorità richiedente può indicare le persone le cui dichiarazioni desidera siano assunte.
- 2. Una persona, la cui dichiarazione sia assunta a seguito di una richiesta, avrà diritto di avvalersi dell'assistenza di un legale, nel corso dell'audizione. Le dichiarazioni saranno assunte secondo le modalità e nei limiti previsti dalle procedure dello Stato dell'Autorità richiesta.
- 3. Se l'Autorità interpellata acconsente, rappresentanti dell'Autorità richiedente potranno essere presenti quando una dichiarazione viene assunta e potranno indicare domande specifiche da richiedere.
- 4. Se l'Autorità interpellata acconsente, la dichiarazione verrà trascritta.
- 5. Se l'esecuzione di una richiesta di assistenza ai sensi del Memorandum comporta il sostenimento di costi rilevanti da parte dell'Autorità interpellata, l'Autorità richiedente e l'Autorità interpellata si accorderanno per la ripartizione dei costi stessi prima di procedere a dar corso alla richiesta di assistenza.

Articolo 6: Uso Consentito delle Informazioni

- 1. L'Autorità richiedente potrà utilizzare le informazioni fornite unicamente:
 - (a) per gli scopi definiti nella richiesta, incluso l'assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni di leggi e regolamenti specificati nella richiesta e delle altre norme ad esse relative; e
 - (b) per gli scopi che rientrino nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta ivi compreso lo svolgimento di procedimenti civili o amministrativi o



uder

relativi alla vigilanza sul mercato, l'assistenza in procedimenti penali o ogni indagine volta a determinare se una persona ha violato le leggi o i regolamenti indicati nella richiesta.

2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente dovrà prima informare di detta intenzione l'Autorità interpellata e consentire all'Autorità interpellata di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità interpellata si oppone a detto utilizzo, le informazioni potranno essere utilizzate solo conformemente alle condizioni imposte dall'Autorità interpellata. Se l'Autorità interpellata si oppone all'uso delle informazioni, le Autorità si consulteranno, ai sensi dell'articolo 8, in merito alle ragioni del rifiuto e alle circostanze in cui l'uso delle informazioni potrebbe invece essere concesso.

Articolo 7: Riservatezza

- 1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nella misura consentita dalla legge, le richieste fatte nell'ambito del Memorandum, i loro contenuti e qualunque altra questione derivante dall'applicazione del Memorandum, comprese le consultazioni tra le Autorità.
- 2. L'Autorità richiedente terrà riservata, nella misura consentita dalla legge, qualunque informazione ricevuta conformemente al Memorandum, ad eccezione del caso in cui le informazioni fornite debbano essere rivelate nel caso del loro utilizzo conformemente all'articolo 6.
- 3. Le Autorità possono, di comune accordo, fare un'eccezione, nei limiti consentiti dalla legge applicabile a ciascuna Autorità, ai principi affermati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 8: Controversie e consultazioni

- 1. Le Autorità sottoporranno l'operatività del Memorandum ad un continuo esame e si consulteranno con riferimento al Memorandum allo scopo di migliorarne l'operatività e di risolvere eventuali questioni che potessero sorgere. In particolare, su richiesta, esse si consulteranno nel caso di:
 - (a) rifiuto da parte di un'Autorità a dare esecuzione ad una richiesta di informazioni per i motivi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 3, oppure ad una richiesta di utilizzo delle informazioni per i motivi indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 6;



Hu

- (b) cambiamenti della condizione dei mercati o delle attività sui mercati stessi o nella legislazione riguadante gli aspetti inerenti le competenze di ciascuna Autorità oppure qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare od ampliare il presente Memorandum per il raggiungimento del suo scopo;
- (c) una controversia riguardante il significato dei termini utilizzati nel Memorandum.
- 2. Le Autorità possono accordarsi sulle modalità atte a facilitare l'attuazione del presente Memorandum.

Articolo 9: Entrata in vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte delle Autorità. Ciascuna Autorità informerà l'altra Autorità dell'adozione di misure nel diritto interno che possano essere necessarie per attuare quanto previsto nel presente Memorandum.

Articolo 10: Recesso

L'Accordo rimarrà in vigore fin tanto che una delle due Autorità non abbia comunicato per iscritto un preavviso di 30 giorni all'altra Autorità che l'Intesa non è da considerarsi più applicabile. Se una Autorità effettua tale comunicazione, l'Accordo continuerà ad avere effetto rispetto a tutte le richieste di assistenza avanzate prima della data della notifica succitata e sino a quando l'Autorità richiedente non abbia concluso l'esame del caso in relazione al quale è stata richiesta l'assistenza.

Firmato a Milano in data 22 giugno 1995

COMMISSIONE NAZIONALE PER SOCIETA' E LA BORSA

ruso terland

da Enzo Berlanda Presidente

Mary L. Schapiro da Mary L. Schapiro

COMMODITY FUTURES

TRADING COMMISSION

Presidente

ALLEGATO A

Gli uffici di collegamento delle Autorità, ai sensi dell'Accordo, sono:

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Via Isonzo 19/D 00198 Roma ITALY

All'attenzione del Capo dell'Ufficio Relazioni Internazionali

Tel. (396) 8477381 Fax (396) 8416703

Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti 2033 K Street N.W. Washington, DC 20581 U.S.A.

All'attenzione del Direttore della Divisione Enforcement

Tel. (1202) 254-7424 Fax. (1202) 254-3534